

Avv. Giampaolo Austa

Corso Trieste n. 123

00198 – Roma

avv.giampaoloausta@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE III-quater

N.R.G. 1143/2023

Istanza per l'adozione di misure cautelari monocratiche ex artt. 55 e 56 C.p.a.

Nell'interesse della **Medicea S.r.l.**, c.f. e p. IVA 06702470011, con gli avv.ti Giampaolo Austa e Giulio Rivellini;

- Ricorrente -

CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma Piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;
- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma Via della Stamperia n. 8, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;
- **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11
- **MINISTERO DELLA SALUTE** in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 5, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Via XX Settembre n. 97, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;

E NEI CONFRONTI DI

- **REGIONE PIEMONTE**, C.F. 80087670016, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Piazza Castello n.165;
- **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Aosta (AO), P.zza Deffeyes n. 1;
- **REGIONE LOMBARDIA**, C.F. 80050050154, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazza Città di Lombardia n. 1;

- **REGIONE DEL VENETO**, C.F. 80007580279, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Venezia (VE), Dorsoduro n. 3901;
- **REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**, C.F. 80014930327, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Trieste (TS), Piazza dell'Unità d'Italia n. 1;
- **REGIONE LIGURIA**, C.F. 00849050109, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Genova (GE), via Fieschi n. 15;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, C.F. 80062590379, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), viale Aldo Moro n. 52;
- **REGIONE TOSCANA**, C.F. 01386030488, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Firenze (FI), Piazza Duomo n. 10;
- **REGIONE UMBRIA**, C.F. 80000130544, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96;
- **REGIONE MARCHE**, C.F. 80008630420, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Ancona (AN), Via Gentile Da Fabriano n. 9;
- **REGIONE LAZIO**, C.F. 80143490581, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 212;
- **REGIONE ABRUZZO**, C.F. 80003170661, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via Leonardo Da Vinci n. 6 "Palazzo Silone";
- **REGIONE MOLISE**, C.F. 00169440708, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Campobasso (CB), Via Genova n. 11;
- **REGIONE CAMPANIA**, C.F. 80011990639, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Napoli (NA), Via Santa Lucia n. 81;
- **REGIONE PUGLIA**, C.F. 80017210727, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro n. 33;
- **REGIONE BASILICATA**, C.F. 80002950766, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Potenza (PZ), Via Vincenzo Verrastro n. 4;
- **REGIONE CALABRIA**, C.F. 02205340793, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Catanzaro (CZ), Cittadella Regionale Catanzaro;
- **REGIONE SICILIANA**, C.F. 80012000826, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Palermo (PA), Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza n. 21;
- **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO ALLA SALUTE**, in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo (PA), Piazza Ottavio Ziino n. 24;

– **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, C.F. 80002870923, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Cagliari (CA), Viale Trento n. 69;

– **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, C.F. 00337460224, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Trento (TN), Piazza Dante n. 15;

– **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, C.F. 00390090215, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Bolzano/Bozen (BZ), Silvius-Magnago-Platz 1 - Piazza Silvius Magnago n. 1;

Nonché per quanto possa occorrere, anche nei confronti dei seguenti enti territoriali regionali:

– **AZIENDA ZERO**, P.I. 05018720283 in persona del l.r. pro tempore, con sede in Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 - 35131 Padova;

Ed anche, seppure non citati nei provvedimenti qui impugnati, nei confronti di:

– **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA**, P.IVA/Codice Fiscale 03901420236 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in P.le A. Stefani, 1-37126 Verona;

– **Istituto Oncologico Veneto**, C.F. – P.I. 04074560287 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Gattamelata, 64 - Padova (PD);

– **Azienda Ospedale - Università Padova**, C.F.: 00349040287 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Nicolo Giustiniani 1 - Padova (PD);

– **Azienda ULSS n. 1 Dolomiti**, C.F.: 00300650256 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Feltre N. 57 - Belluno (BL);

– **Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana**, C.F.: 03084880263 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso;

– **AULSS 3 Serenissima**, C.F.: 02798850273 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Don Federico Tosatto n. 147 - Venezia (VE);

– **Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale"**, C.F.: 02799490277, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE);

– **AULSS 5 POLESANA**, codice fiscale e partita IVA: 01013470297, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Viale Tre Martiri n. 89 Rovigo;

– **AULSS 6 EUGANEA**, C.F.: 00349050286 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via E. degli Scrovegni, 14 - Padova (PD);

- **AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA**, C.F.: 00913430245 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Dei Lotti, 40 - Bassano del Grappa (VI);
- **AZIENDA ULSS n. 8 BERICA**, C.F.: 02441500242 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA;
- **Azienda ULSS n. 9 Scaligera**, C.F.: 02573090236 in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Valverde, 42 - Verona (VR);

Ed anche nei confronti di

- **ITEX di Marco Gregnanin**, P.IVA 06756601008, in persona del titolare e legale rappresentante Marco Gregnanin, con sede in Roma Via Eschilo n. 209 **in qualità di controinteressato**
- **COOK ITALIA S.R.L.**, P.IVA 00847380961, C.F. 07123400157 con sede legale in Nova Milanese (MB), Via Galileo Galilei n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore, **in qualità di controinteressato**

- Con ricorso depositato il 23.01.2023, Medicea S.r.l. ("**Medicea**" o la "**Ricorrente**") ha impugnato dinanzi a codesto ecc.mo TAR i provvedimenti emanati dai Ministeri della Salute e delle finanze in tema di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (c.d. payback sui dispositivi medici).
- Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, la Ricorrente ha impugnato anche i provvedimenti attuativi delle singole regioni, tutti viziati, in via derivata e autonomamente, per i medesimi motivi di illegittimità.
- Con d.l. 30.03.2023, n. 34, pubblicato in G.U.R.I. n. 76 del 30.03.2023, il Governo istituito un fondo che ha messo a disposizione delle regioni per provvedere parzialmente a detto ripiano e ha concesso a tutte le società disposte a rinunciare ai ricorsi pendenti uno sconto sul pagamento determinato dalle regioni pari a circa il 52%.
- Per le società che, invece, allo stato, non sono disponibili a rinunciare al ricorso, come Medicea, resta immutato l'obbligo di provvedere al pagamento di tutto quanto richiesto finora dalle Regioni entro il 30 aprile 2023, termine, poi, prorogato al 30 giugno 2023 con il d.l. 30 marzo 2023, n. 34, prima, e con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, poi.
- Dunque, nella fattispecie, per Medicea non è cambiato nulla, neppure l'ammontare dell'importo complessivo da corrispondere alle Regioni resistenti con il dettaglio, non trascurabile, che l'obbligo di pagamento sarà effettivo tra pochi giorni.

- **Sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensiva ex artt. 55 e 56 C.p.a.**

- Per ragioni di sinteticità, per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti che, tra le altre cose, contengono anche (i) istanze istruttorie e (ii) la richiesta di sollevare la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata e/o la questione pregiudiziale comunitaria dinanzi alla CGUE.

- Come dettagliato nel ricorso per motivi aggiunti, l'obbligo di pagamento derivante dai provvedimenti impugnati determinerebbe, per la Ricorrente, la vendita in perdita dei dispositivi medici alle strutture del SSN.

- **Inoltre, il pagamento immediato e in un'unica soluzione preteso dalle singole Regioni è pari, nel caso di Medicea, a € 1.003.554,54, somma che la Ricorrente non possiede e che determinerebbe l'immediata e totale erosione del patrimonio sociale (pari a € 326.484,01) senza alcuna possibilità di proseguire l'attività, come d'altronde, certificato anche dal consulente fiscale di Medicea (docc. 18-19-20).**

La tabella sotto riportata rappresenta in maniera evidente l'assoluta sproporzione tra quanto asseritamente dovuto alle Regioni e il fatturato dell'Impresa:

ANALISI DI BILANCIO AL 31/05/2023					
EMERSIONE DEL DANNO GRAVE E IRREPARABILE PER L'IMPRESA MEDICEA					
FATTURATO MEDICEA AL 31/05/23	COSTI MATERIALI	ALTRI COSTI (come da bilancio allegato)	AVANZO UTILI AL 31/05 AL LORDO DELLE IMPOSTE	COSTO PAYBACK*	PERDITA
594.982,00	322.496,00	205.480,65	143.458,00	- 1.003.554,54	- 860.096,00

- In assenza di sospensiva, dunque, la Società non potrebbe più continuare la propria attività, dovrebbe licenziare tutto il personale dipendente e non potrebbe più rifornire gli enti del SSN.

- Dunque, le conseguenze derivanti dall'obbligo di pagamento immediato e/o dalla compensazione dei debiti derivanti dal c.d. *payback* da parte delle Regioni a partire dal 1° luglio 2023, lungi dall'avere un risvolto meramente economico attengono alla stessa sopravvivenza dell'impresa, all'impiego del personale e alla possibilità di procedere con l'attività.

In conclusione, visto che:

- (i) il termine di pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2023 solo con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 e, quindi, solo in quel momento è sorto in capo alla Ricorrente l'interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati;
- (ii) la Ricorrente non intende rinunciare al contenzioso per ottenere lo "sconto" del 52% con conseguente obbligazione di corrispondere, entro il 30.06.2023, l'ingentissima quota di riparto sopra indicata;
- (iii) la Ricorrente non è in grado di versare il predetto importo stante l'assenza di corrispondente liquidità, con il rischio concreto di subire, già dal 1° luglio 2023, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015, e di non riuscire a proseguire la propria attività e rifornire gli enti del SSN;
- (iv) non è calendarizzata una camera di consiglio dinanzi a codesto ecc.mo Collegio prima del 30.06.2023 con conseguente impossibilità di attendere la prima camera di consiglio disponibile

PQM

Ai sensi degli artt. 55 e 56 C.p.a., Voglia codesto Ecc.mo TAR sospendere i provvedimenti impugnati anche con provvedimento inaudita altera parte nelle more della fissazione della camera di consiglio di discussione collegiale.

Ferme le ulteriori istanze e domande formulate con il ricorso e i motivi aggiunti e con riserva di proporre di nuovi.

Con riserva di depositare memorie e documenti e con richiesta di essere sentiti in camera di consiglio.

Roma, 23 giugno 2023

Avv. Giampaolo Austa

Avv. Giulio Rivellini